

sia

schweizerischer ingenieur- und architektenverein
société suisse des ingénieurs et des architectes
società svizzera degli ingegneri e degli architetti
swiss society of engineers and architects

Capitolato d'oneri per il Collegio dei periti SIA

Edizione gennaio 2021



schweizerischer ingenieur- und architektenverein
société suisse des ingénieurs et des architectes
società svizzera degli ingegneri e degli architetti
swiss society of engineers and architects

Sommario

Parte 1: Scopo	2
Articolo 1 Oggetto	2
Parte 2: Collegio dei periti SIA	2
Articolo 2 Competenze	2
Articolo 3 Composizione	2
Articolo 4 Organizzazione	2
Parte 3: Procedura	2
Articolo 5 Candidatura e costi	2
Articolo 6 Valutazione	2
Articolo 7 Conferimento del titolo	3
Articolo 8 Albo e formazione continua	3
Articolo 9 Revoca del titolo	3
Parte 4: Validità	3
Articolo 10 Entrata in vigore	3

Parte 1: Scopo

Articolo 1 Oggetto

Il presente Capitolato d'oneri regola compiti e obblighi del Collegio dei periti SIA (di seguito «Collegio»).

Parte 2: Collegio dei periti SIA

Articolo 2 Competenze

- Competenze 1 Il Collegio è responsabile di tutte le questioni che riguardano le procedure (cfr. parte 3 «Procedura»), così come dell'esame e della presa di posizione all'attenzione del Comitato SIA (cfr. articolo 6 «Valutazione»).
- Formazione continua 2 Il Collegio ha la facoltà di proporre e organizzare corsi di formazione continua.

Articolo 3 Composizione

- Composizione 1 Il Collegio è composto di minimo otto persone. Tra i membri deve esserci almeno un rappresentante di ciascun settore d'attività dei quattro gruppi professionali della SIA (Architettura, Ingegneria civile, Tecnica e Ambiente).
- Mandato 2 Ciascun membro del Collegio è eletto dal Comitato SIA con un mandato di quattro anni. La rielezione è possibile. L'elezione avviene *ad personam*.
- Costituzione 3 Il Collegio si autocostruisce.
- Esclusione 4 Un'eventuale esclusione dal Collegio va avallata dal Comitato SIA, su richiesta del Collegio stesso.

Articolo 4 Organizzazione

Ogni anno il Collegio si riunisce in almeno due occasioni.

Parte 3: Procedura

Articolo 5 Candidatura e costi

- Candidatura 1 I candidati inviano all'Ufficio amministrativo SIA un dossier di candidatura completo, ai sensi dell'articolo 5 delle Direttive per i periti SIA.
- Costi 2 Per ogni dossier inoltrato l'Ufficio amministrativo SIA riscuote una tassa, non rimborsabile, di CHF 650 più IVA.

Articolo 6 Valutazione

- Esame preliminare 1 In prima istanza, il dossier è esaminato dalla rispettiva sezione. In caso di esito positivo, la sezione raccomanda la candidatura e inoltra il dossier all'Ufficio amministrativo SIA, all'attenzione del Collegio. L'esame preliminare va effettuato entro tre mesi dalla ricezione del dossier.
- Esame approfondito 2 L'Ufficio amministrativo SIA inoltra il dossier al presidente del Collegio. Il presidente consegna l'incarto a un membro del Collegio che lo sottopone a un'attenta verifica (esame approfondito). Questo secondo esame avviene in base ai requisiti posti dalle Direttive per i periti SIA, viene effettuato entro due mesi dalla data di assegnazione del dossier e termina con l'invio della richiesta al Collegio da parte dell'esaminatore.

Presa di posizione del Collegio	3 Il Collegio discute, valuta e commenta la candidatura. Stila poi la propria presa di posizione e, in caso di esito positivo, richiede l'elezione del candidato. In seguito inoltra la decisione al Comitato SIA. In merito alla presa di posizione e alla richiesta decide il Collegio con la maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità dei voti la decisione finale spetta al presidente del Collegio.
Scadenze	4 La presa di posizione, con la rispettiva richiesta, va presentata all'Ufficio amministrativo SIA prima della fine di maggio e prima della fine di novembre di ogni anno. Nelle due settimane successive l'Ufficio amministrativo inoltra l'incarto al Comitato SIA che emetterà la decisione finale.
Indennità	5 Il membro esaminatore riceve per ogni dossier sottoposto a verifica un'indennità di CHF 550.

Articolo 7 Conferimento del titolo

Decisione	1 Spetta al Comitato SIA confermare, su incarico del Collegio, il conferimento del titolo di perito SIA.
Notifica	2 La decisione è comunicata per iscritto ai candidati da parte del Comitato SIA.
Presa di conoscenza	3 Il Collegio prende conoscenza della decisione.

Articolo 8 Albo e formazione continua

Albo	1 La SIA pubblica sul proprio sito web un albo in cui sono elencati tutti i periti SIA.
Formazione continua	2 L'Ufficio amministrativo SIA verifica, su incarico del Collegio, se è soddisfatto l'obbligo della formazione continua.

Articolo 9 Revoca del titolo

In caso di mancato adempimento dei requisiti fissati nelle Direttive o in virtù di altre ragioni importanti, il Comitato SIA può decidere di revocare il titolo di perito. La richiesta di revoca può essere inoltrata dal Collegio all'attenzione del Comitato SIA.

Parte 4: Validità

Articolo 10 Entrata in vigore

Entrata in vigore	1 Il presente Capitolato d'oneri è stato modificato per decisione del Collegio del 5 novembre 2020 ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Modifiche	2 Eventuali modifiche del Capitolato d'oneri spettano al Collegio.

